

Lavoratori over 50. Il Cdm approva le disposizione per il Super Green Pass obbligatorio

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 5 gennaio 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Ripresa dei versamenti dei contributi. Proroga versamento del 16 gennaio 2021

L'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto la possibilità di effettuare i versamenti dei contributi sospesi dalle norme emergenziali mediante il pagamento del 50 per cento delle somme in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il pagamento del restante 50 per cento delle somme dovute deve essere effettuato mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Alla luce della situazione emergenziale in corso, l'Inps

comunica che il pagamento della prima rata potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Contenimento del contagio da Covid-19. On-line le FAQ specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021

Misure per contrastare gli spostamenti nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si pubblicano le FAQ specifiche per il periodo natalizio (21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021).

Divieto degli spostamenti. Le precisazioni sulle multe in una circolare del Viminale

Alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dall'ultimo dpcm dello scorso 3 dicembre si applicano le sanzioni previste dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Lo precisa la circolare (di seguito riportata) inviata ai

prefetti dal capo di Gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi con riferimento a tutti i divieti di spostamento introdotti relativamente sia al periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

L'intero quadro sanzionatorio previsto dall'articolo 4 interessa, infatti, tutte le norme di contenimento del contagio, spiega la circolare, e tra queste deve essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull'intero territorio nazionale per il periodo natalizio.

La sanzione amministrativa va da 400 a 1000 euro con una riduzione del 30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro).

Scatta il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 495 del codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui, nelle ipotesi in cui debba essere presentata, l'autocertificazione sugli spostamenti non sia veritiera.

In Gazzetta il D.p.c.m. del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 301 del 3 dicembre 2020, il Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”».

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Ristori quater”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Gualtieri) trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – (Atto Senato n. 2031).

In arrivo la proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP

Il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto 'Ristori Quater', in corso di adozione.

Inoltre sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021.

Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge "Ristori bis" e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica

soluzione entro il 30 aprile 2021.

Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 6 del decreto-legge "Ristori bis".

Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre, assicurando in tal modo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari. (Così, comunicato stampa Mef n. 26927 novembre 2020)

Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. C'è tempo fino al 30 settembre

L'Inps, ad integrazione di quanto già comunicato con i messaggi 2871 e 3274, con messaggio 3331 del 14 settembre 2020 (di seguito riportato) ha "concesso" una proroga fino al 30 settembre per presentare la domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. Invariata la data del 16 settembre 2020 per versare la prima rata.

Covid-19, contributi Inps sospesi: le nuove modalità di rateizzazione previste dal “decreto agosto”



*Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione*

Roma, 09-09-2020

Messaggio n. 3274

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

Con il [messaggio 20 luglio 2020 n. 2871](#) l'INPS ha già illustrato le modalità per effettuare i **versamenti previdenziali e assistenziali** sospesi con disposizioni governative a seguito dell'emergenza Covid-19.

Il “[decreto agosto](#)” ([decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#)) ha introdotto, in alternativa alle precedenti disposizioni, un'**ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi** prevedendo una diversa modulazione dell'adempimento rateale, così ripartito:

- **per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione**, versamento in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di **quattro rate mensili** dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre 2020**;
- **il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute**, può essere versato, senza applicazione di

sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di **24 rate mensili** dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**.

Con il messaggio 9 settembre 2020 n. 3274 (**di seguito riportato**) l'INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute.

Si riporta il testo integrale del **Messaggio Inps n. 3274 del 9 settembre 2020**, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

Premessa

Con il [messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020](#) sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **in unica soluzione o**

mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

L'[articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, **un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi** prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell'adempimento rateale, come di seguito riportata:

– per un importo pari al **cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione**, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;**

– il **restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute**, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.**

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo **pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020.** Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla

sospensione in esame possono effettuare il versamento dell'intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

1. Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Nel paragrafo 2.4 del richiamato [messaggio n. 2871/2020](#) sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il servizio, disponibile nel sito *internet* dell'Istituto, contenente il *format* da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: "*Prestazioni e servizi*" > "*Tutti i servizi*" > "*Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19*".

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all'[articolo 97](#)

[del decreto-legge n. 104/2020](#), devono continuare ad utilizzare il *format* di cui al [messaggio n. 2871/2020](#) indicando gli **importi totali oggetto di sospensione**.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.

1.2. Artigiani e commercianti

Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della [circolare n. 59/2020](#) per l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame.

Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all'articolo 97 del [decreto-legge n. 104/2020](#), i contribuenti devono continuare ad utilizzare il *format* di cui al [messaggio n. 2871/2020](#).

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita *codeline* visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “*Mod. F24 Covid19*”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

2. Aziende agricole assuntrici di manodopera

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

- **7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”** (*cfr.* le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- **7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”** (*cfr.* la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- **7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”**, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (*News* individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline).

Considerato che l’articolo 97 del [decreto-legge n. 104/2020](#) ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio n. 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi della nuova

modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un'unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline.

Si evidenzia che il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della rateazione prevista dall'articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, dovranno compilare l'elemento <AltriImportiDovuti_Z2> dell'Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020; in particolare, su Anno\ Mese di riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti. Il valore da indicare nell'elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento dell'importo totale sospeso.

Si richiamano le indicazioni del messaggio n. 2871/2020 per quanto attiene al codice F24 e alle modalità di compilazione dello stesso, da utilizzare per il versamento.

Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell'elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

5. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall'Istituto ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, la cui sospensione è stata disposta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall'articolo 78, comma 2-*quinqüesdecies*, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall'Istituto e il cui versamento è

stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.

Modifiche alla normativa della riscossione introdotte dal D.L. agosto: le risposte alle domande più frequenti (Faq)

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti "Cura Italia" e "Rilancio".

In particolare, il "Decreto Agosto" estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

Agenzia Riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, fornisce dunque nuovi approfondimenti sulle modifiche alla

normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell'emergenza Covid-19.

Coronavirus. In G.U. le ulteriori misure per evitare la diffusione del virus

Nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria di domenica, 8 marzo 2020, n. 59 pubblicato il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020](#), recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Dipartimento protezione civile COVID-19 ITALIA
– Monitoraggio situazione:
i dati aggiornati
[Link per visualizzare i dati cliccare qui](#)

Coronavirus: Mit chiarisce su merci e trasfrontalieri

Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del dpcm 8 marzo 2020.

In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il MIT chiarisce alcuni punti relativi ai trasfrontalieri

e alle merci.

TRASFRONTALIERI

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

MERCI

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L'attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

(Così, comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 8 marzo 2020)

Direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato"

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".

La direttiva prevede:

1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei

Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l'assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato":

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi "termoscan". Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso.

f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

3) La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)

5) Viene richiamata l'attribuzione del prefetto al monitoraggio dell'attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per

contrastare l'epidemia sul resto del territorio nazionale.

(Così, comunicato del Ministero dell'Interno del 8 marzo 2020)

Coronavirus, dal lavoro delle segreterie ai contratti dei supplenti: pubblicata nota con le indicazioni operative per le scuole

Sul sito del Ministero dell'Istruzione è disponibile, da questa sera, la nota che aggiorna le indicazioni operative per le scuole al Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020.

La nota è rivolta agli Uffici Scolastici Regionali, ai dirigenti scolastici ed è stata inviata, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali.

Favorito il lavoro a distanza: i dirigenti scolastici dovranno organizzare le attività necessarie relative all'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente di questa modalità.

Regolata la presenza dei collaboratori scolastici: considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e anche la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, il dirigente scolastico, constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. Saranno previste turnazioni che terranno conto delle condizioni di salute del personale, della cura dei figli (anche a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e Scuola dell'infanzia), delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del

comune sede di servizio.

Per quanto riguarda i docenti, la loro presenza nelle scuole sarà possibile solo se strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse all'attività didattica a distanza.

Segreterie: le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o online. Il ricevimento, nei casi indifferibili, sarà autorizzato dal dirigente preposto alla struttura.

Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, spiega la nota, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell'azione didattica è, di per sé, utile, prosegue il documento. Il Ministero consiglia comunque di evitare, soprattutto nella Scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, sottolinea la nota per le scuole, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. La normativa vigente lascia la dimensione della valutazione ai docenti, spiega la nota.

Salvaguardati i contratti dei supplenti brevi: anche loro possono partecipare alla didattica a distanza in sostituzione dei docenti assenti per garantire il diritto allo studio dei ragazzi. (Così, comunicato del Ministero

dell'Istruzione del 8 marzo 2020)

Documenti Allegati (link sito: <https://www.miur.gov.it/>)

[Nota prot. 279 dell'8 marzo 2020](#)

Covid-19 nuove disposizioni urgenti chiusi in tutta italia cinema, teatri, musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche

La Presidenza del Consiglio ha adottato a partire dall'8 marzo 2020, nuove misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nelle cosiddette zone rosse e sull'intero territorio nazionale.

In tutta Italia è prevista:

- la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sono quindi inclusi musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici).

(Così, comunicato Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 8 marzo 2020)

Coronavirus: D'amato e Leodori, firmata ordinanza della Regione Lazio per sorveglianza sanitaria per chi proviene da

zone rosse

È stata firmata l'ordinanza in merito alle «Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019».

L'ordinanza impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle "zone rosse", di comunicare tale circostanza al numero verde **800.118.800** che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS). L'ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione.

È disposta inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere. L'ordinanza è emessa nel rispetto dei ruoli istituzionali".

Lo dichiarano in una nota congiunta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato ed il vicepresidente, Daniele Leodori.

Documenti **Allegati** (link sito:
<http://www.regione.lazio.it/>)

[Ordinanza presidenziale n. 200004 del 8 marzo 2020](#)

[Link al D.P.C.M. 8 marzo 2020](#) (link al sito www.gazzettaufficiale.it)

Coronavirus Covid-19. In Gazzetta il Dpcm del 4 marzo 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020 (G.U. n. 55) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

Coronavirus Covid-19: in Gazzetta il decreto-legge con misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020, il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Coronavirus. Ulteriori misure per evitare la diffusione | In Gazzetta il Dpcm 1° marzo 2020

Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale di domenica, 1° marzo 2020 (G.U. n. 52) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il provvedimento recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Covid-19, le misure urgenti per il sostegno economico a cittadini e imprese | Rinvii per dei dati necessari alla predisposizione delle pre-compilate e alert per le crisi di impresa

Le Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 28 febbraio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.